SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA AMMINISTRAZIONI
(ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)
CUP H17G26000230002

Attuazione del Programma "*Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: approfondimenti su aspetti legati alla tutela della salute, dell'ambiente e alle criticità emergenti*"

TRA

Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata ai fini del presente atto da _____, nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Ente e a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____.
e
ASST Fatebenefratelli Sacco – Centro Internazionale per gli antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, sede di Milano (MI), via G.B. Grassi, n. 74 – Milano - 20157, di seguito denominato ICPS, CF 09319690963 rappresentato da _____, nato a_____, il _____, in qualità di _____, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Ente.

PREMESSO CHE

a. In linea con le politiche comunitarie di sostenibilità, la Regione del Veneto, promuove e mette in atto iniziative volte a sviluppare strumenti pratici per supportare gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e migliorarne la conoscenza e la consapevolezza su diversi aspetti che possono determinare un uso più efficiente dei prodotti fitosanitari, al fine di mitigare l'impatto che questi hanno sull'ambiente.

b. Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) è in fase avanzata di aggiornamento e, in previsione della sua approvazione, è necessario che la Regione organizzi e dia inizio alle attività previste in capo alle amministrazioni regionali che, in ordine agli obiettivi del PAN, devono individuare misure finalizzate a ridurre i rischi connessi all'uso dei prodotti fitosanitari.

c. Il Centro Internazionale per gli antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria – ASST Fatebenefratelli Sacco è un Ente pubblico di ricerca nazionale con competenze multidisciplinari, composto da una rete scientifica articolata che svolge attività di valutazione, ricerca e formazione in campo del rischio per la salute umana e l'ambiente derivante dalla esposizione a sostanze chimiche per conto, ad esempio dei Ministeri della Salute e dell'Ambiente e dell'Unione Europea. (di seguito ICPS)

d. Con Deliberazione n. _____ del _____ la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Programma delle attività "*Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: approfondimenti su aspetti legati alla tutela della salute, dell'ambiente e alle criticità emergenti*" (di seguito "Programma") per fornire all'amministrazione approfondimenti, supporto tecnico-scientifico e indicazioni operative utili ad orientare le scelte dell'amministrazione nell'attuazione di adempimenti legati all'introduzione di nuovi obblighi, fornire indicazioni pratiche applicabili ai consulenti e agli operatori agricoli, per orientarli verso un incremento della sostenibilità legata all'uso dei prodotti fitosanitari, dare indicazioni per la gestione di criticità emergenti in ambito di controllo delle infestanti.

e. La Regione del Veneto può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni prevedendo il solo riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario. Per questo motivo, con nota prot. n. 554706 del 09/10/2026, ha proposto al ICPS di collaborare per la realizzazione del Programma, giacché ICPS possiede competenze tecnico-scientifiche di elevata qualificazione e strumenti idonei ad affrontare in maniera scientificamente fondata e metodologicamente adeguata le attività previste dal Programma.

f. L'ICPS è un centro di riferimento riconosciuto in ambito internazionale per gli antiparassitari e garantisce i contatti internazionali il legame con l'OMS e l'Università di Milano, nonché centro di eccellenza

per Valutazione del rischio tossicologico e ambientale relativamente agli antiparassitari e alle sostanze chimiche.

g. Con nota prot. n. 556950 del 12/10/2026 l'ICPS ha accolto la richiesta della Regione dando riscontro positivo alla sua richiesta, prospettando la propria collaborazione specialistica nella realizzazione di documenti di approfondimento sul tema della valutazione dei rischi per la salute e l'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari; per il sostegno tecnico-scientifico e supporto agli uffici in tema di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; nell'attività formativa e divulgativa dei contenuti proposti.

VISTO CHE

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, redatti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., sono fondati su una finalità di cooperazione e condivisione e sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività aventi rilevanza pubblica e di interesse comune a ciascuna delle amministrazioni sottoscrittrici.

Considerato che entrambi i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti in settori di interesse comune, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto, attraverso la messa a sistema informazioni, dati e conoscenze, permette la creazione di sinergie massimizzando i risultati delle attività progettuali da svolgere ed oggetto del presente Accordo.

La collaborazione tra la Regione e l'ICPS nel presente Accordo sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

tutto ciò premesso, visto e considerato, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Valore delle premesse

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, unitamente al Programma delle attività e gli atti normativi citati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, nonché i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti, e si considerano integralmente trascritti nello stesso.

Art. 2 – Finalità e oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato a regolamentare la collaborazione tra le Parti, assicurando livelli di integrazione e coordinamento necessari a garantire un'efficace ed efficiente per l'attuazione del Programma delle attività "*Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: approfondimenti su aspetti legati alla tutela della salute, dell'ambiente e alle criticità emergenti*", descritto nell'Allegato A della DGR _____, per le Parti di competenza (di seguito Allegato A).
2. Le Parti si impegnano ad adottare come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili, nell'ambito delle rispettive competenze e come meglio di seguito specificato, le proprie risorse, sia in termini finanziari che professionali, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione.

Art. 3 – Attività e impegni tra le Parti

1. Nello spirito della cooperazione e collaborazione interistituzionale, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto del presente Accordo, le Parti si impegnano vicendevolmente a:

 - conseguire il comune interesse pubblico, promuovendo lo scambio di informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi concordati;

 - scambiare reciprocamente i dati grezzi ed elaborati, secondo modalità che saranno concordate dai Referenti di cui al successivo art. 4.
2. L'ICPS dichiara di conoscere il Programma in argomento, che qui si intende integralmente richiamato e

trascritto anche se non materialmente allegato.

3. L'ICPS si impegna, in linea con le modalità, finalità e tempistiche descritte nel presente Accordo, a dare attuazione alle attività progettuali descritte dai punti 3.1, 3.4 e 3.5 del capitolo 3 delle "Attività di Programma" di cui all'Allegato A, assicurando il proprio contributo tecnico, scientifico ed informativo, servendosi delle proprie strutture ed avvalendosi di personale altamente specializzato, e rispettando il cronoprogramma concordato con il Direttore della U.O. Agroambiente
4. Nel corso dello svolgimento delle attività, le Parti potranno concordare eventuali modifiche non sostanziali che si rendano opportune o necessarie per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggerite dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.
5. La Regione si impegna a collaborare con l'ICPS e mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni del Programma, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei materiali, il collegamento con gli operatori del settore e i portatori di interesse. Inoltre, i risultati ottenuti dalla presente collaborazione potranno essere utilizzati per rafforzare l'applicazione nel territorio agricolo regionale delle misure previste dal PAN e di obblighi/prescrizioni da applicare nel rispetto della PAC e di altra normativa ambientale di settore. In questo senso, ICPS si impegna ad affiancare la Regione anche in sede nazionale, qualora fosse necessario sostenere argomentazioni puntuali sviluppate, indipendentemente dalla conclusione economica dell'operatività del Programma dello stesso.

Art. 4 – Referenti del Programma

1. La Regione indica quale proprio responsabile del Programma oggetto della collaborazione il Direttore della U.O. Agroambiente.
2. L'ICPS indica quale proprio referente del Programma, oggetto della collaborazione, per le attività di competenza, il _____ (Responsabile scientifico).
3. L'eventuale sostituzione del referente di una delle Parti, sarà comunicata tempestivamente all'altra Parte via PEC.
4. Il Responsabile scientifico dell'ICPS potrà avvalersi, per l'espletamento dell'attività oggetto dell'Accordo, della collaborazione di soggetti esterni tramite "espletamento di procedure comparative per l'affidamento di lavoro autonomo" come borse di studio o assegni di ricerca.

Art. 5 – Durata, modifica e procedura di rinnovo

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dall'ultima sottoscrizione digitale temporalmente apposta dalle Parti contraenti, e fino al 31/12/2026.
2. Eventuali proroghe della durata o variazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le Parti, previa richiesta scritta e motivata, da inviarsi tramite PEC, prima della scadenza del Programma.
3. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 6 – Modalità di rimborso delle spese sostenute

1. Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo è stabilita una spesa di € 90.000,00 (euro novantamila/00), di cui € 30.000,00 (euro trentamila/00) di cofinanziamento a carico dell'ICPS e € 60.000,00 (euro sessantamila/00) a carico della Regione a favore dell'ICPS.
2. La somma di € 60.000,00 (euro sessantamila/00) che la Regione riconosce all'ICPS rappresenta titolo di mero rimborso delle spese sostenute nella realizzazione delle attività indicate dal Programma, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo.
3. La liquidazione del rimborso spese sarà erogata dalla Regione all'ICPS secondo le modalità sottoindicate:
 - acconto pari a € 30.000,00 (euro trentamila/00) alla sottoscrizione del presente Accordo;

- saldo dei restanti € 30.000,00 (euro trentamila/00) alla chiusura del progetto, sulla base della presentazione di una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

4. Entro la chiusura del progetto, l'ICPS inoltrerà alla Regione, unitamente alla relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta, anche la rendicontazione sulle spese sostenute mediante una tabella riassuntiva, i documenti giustificativi di spesa e di pagamento recanti l'indicazione del codice CUP H17G26000230002.
5. È prevista la restituzione delle somme erogate dalla Regione del Veneto non rendicontate dall'ICPS.
6. Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i si dichiara che l'ICPS e la Regione del Veneto sono per legge inserite nella contabilità speciale in Banca d'Italia, per cui il rimborso avverrà esclusivamente con trasferimento sul conto a nome ASST Fatebenefratelli Sacco presso la Tesoreria Unica – Banca d'Italia - IBAN: IT72J0100004306TU0000009778, indicando il CUP H17G26000230002.
7. Le eventuali maggiori spese sostenute dall'ICPS, rispetto a quelle ammesse, sono a totale carico dello stesso.
8. Gli eventuali costi e le spese per le attività di competenza della Regione restano a carico della stessa.
9. Preso atto delle finalità istituzionali dell'Accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di un accordo di cooperazione orizzontale fra due soggetti pubblici, che non integrano gli estremi di esercizio di imprese, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72, gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo di applicazione dell'IVA.

Art. 7 – Regime dei dati, proprietà ed utilizzazione dei risultati dell'Accordo e obblighi di riservatezza

1. I dati grezzi raccolti durante le attività del Programma, gli elaborati intermedi, le analisi e i documenti finali prodotti verranno condivisi dalle Parti, a fronte del comune interesse per le attività da realizzare in collaborazione, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
2. Le Parti convengono sin d'ora che i risultati realizzati congiuntamente, direttamente derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, in piena ed effettiva collaborazione tra le stesse, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili (di seguito "Risultati"), saranno in egual misura di proprietà di entrambe le Parti.
3. Ciascuna Parte potrà pubblicare i Risultati derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare l'altra Parte. Stanti le finalità del Programma, la pubblicazione e la divulgazione di documenti, di natura preparatoria e/o intermedia, di qualunque tipo, inerenti alle elaborazioni dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo, dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei Risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo e si impegnano a darne evidenza, anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.
5. Le Parti si obbligano ed impegnano, per parte propria nonché per i propri dipendenti, consulenti e risorse di cui ciascuna è responsabile, a:
 - mantenere riservate tutte le informazioni, i dati ed i documenti di natura confidenziale di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'ambito del presente Accordo;
 - a non divulgarli a terzi in alcun modo né in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi e necessari all'esecuzione del presente Accordo, anche successivamente alla cessazione del rapporto dallo stesso disciplinato.
6. L'obbligo non concerne le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della divulgazione, o che lo divengano per cause non imputabili a una violazione del presente Accordo da parte della Parte ricevente, o che debbano essere comunicate in forza di obblighi di legge, regolamenti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

Art. 8 – Responsabilità verso terzi

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività riguardante il presente Accordo.

Art. 9 – Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività progettuali o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in osservanza del combinato legislativo di norme e principi fissati dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"). Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione ed integrità e sarà limitato esclusivamente al raggiungimento delle finalità dell'Accordo.
2. Le Parti adotteranno misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a prevenire accessi non autorizzati, perdita, distruzione o divulgazione dei dati personali, garantendo il rispetto dei diritti degli interessati. La comunicazione a terzi sarà consentita solo nei limiti previsti dalla legge o previo consenso dell'interessato.
3. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 10– Recesso e risoluzione dell'Accordo

1. Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere al presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte tramite PEC con un preavviso di almeno 30 giorni. È fatto salvo, in ogni caso, in capo all'ICPS, il diritto al rimborso delle spese sostenute o comunque impegnate per attività in corso di esecuzione alla data in cui il recesse produce effetto.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di attività già eseguita e rendicontata.

Art. 11 – Controversie

1. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere durante lo svolgimento delle attività.
2. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che le Parti non abbiano potuto definire in via bonaria, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133 del Codice del Processo Amministrativo, presso il Foro di Roma.

Art. 12 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

1. Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, viene sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 2-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e del D. Lgs. n. 82/2005 ss. mm. e ii.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 39 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i., con oneri a carico del richiedente.
3. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. n. 642/1972, le spese relative all'imposta di bollo del presente Accordo sono a carico di ICPS il cui onere è assolto, in modo virtuale, ai sensi dell'autorizzazione n. 112274 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 20 luglio 2018.

Art. 13 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:
 Regione del Veneto - Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente:
 adgsr.agroambiente@pec.regione.veneto.it;

Centro Internazionale per gli antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria:
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Art. 14 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli del presente Accordo, riguardo i rapporti tra le Parti, si rinvia alle vigenti disposizioni del Codice civile o ad altre leggi che risultino applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto
Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente

Il Direttore

Per il Centro Internazionale per gli antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria – ASST Fatebenefratelli Sacco - ICPS

Il Direttore

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 ss. mm. e ii. e dell'art. 15 comma 2 bis della L. n. 241/1990 ss. mm. e ii., in difetto di contestualità spazio-temporale e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 Codice civile.